

Regolamento



REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

CE.SE.VO.CA.

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO CAPITANATA

Art. 1 - FINALITA'

Il Ce.Se.Vo.Ca. si ispira e attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della società civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione e della solidarietà.

Il Ce.Se.Vo.Ca. nelle proprie attività a favore del volontariato è impegnato a proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari; concordando con le organizzazioni interessate i servizi da svolgere e stabilendo le modalità operative con le organizzazioni di volontariato a livello provinciale, delle Delegazioni e degli eventuali sportelli operativi.

Il Ce.Se.Vo.Ca., sentite le organizzazioni di volontariato, o su loro proposta, a livello provinciale e di delegazione, può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire risorse a livello locale, sedi operative, operatori e strutture.

Tali accordi possono comprendere convenzioni con gli enti locali, al fine di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali stessi, anche fornendo servizi.

Nello svolgimento delle proprie attività il Ce.Se.Vo.Ca. si avvarrà di ogni struttura di carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna; privilegiando, quando possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato e del non-profit e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, formative e di ricerca.

I servizi svolti dal Ce.Se.Vo.Ca. utilizzando i fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 266/91, sono rivolti solo al volontariato, con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 21/11/91 dei Ministri del Tesoro e degli Affari sociali.

Art. 2 - SOCI

Le organizzazioni aderenti al Ce.Se.Vo.Ca. si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà.

La domanda di ammissione e le dimissioni dei soci vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

Le domande di ammissione devono essere corredate da statuto, eventuale regolamento, composizione degli organi sociali, descrizione delle attività svolte e programmate, informazioni sulla struttura organizzativa e sulle fonti di finanziamento.

Le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro regionale e le altre organizzazioni di cui all'Art. 4 dello Statuto, dovranno presentare, contestualmente alla richiesta di adesione, autocertificazione attestante il rispetto e/o l'aderenza ai criteri previsti dalla Legge 266/91.

Devono anche contenere l'indicazione del rappresentante legale, del rappresentante permanente nell'associazione, eventuali sostituzioni e l'iscrizione al Registro regionale del volontariato che costituisce titolo preferenziale.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea generale che dovrà tener conto di quanto previsto al comma precedente. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'ammissione del socio è deliberata dall'Assemblea generale ed è comunicata con lettera raccomandata al socio ammesso.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea generale ed è comunicata con lettera raccomandata al socio escluso. Questi, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti, sentito l'interessato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

Art. 3 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione (almeno un ora dopo) qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci.

L'Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione. Il verbale delle sedute da redigere in apposito registro a disposizione di tutti i soci, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante fax, posta elettronica o lettera raccomandata da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la sede del Ce.Se.Vo.Ca. almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Non è ammesso il voto per delega ad altro socio di altro ente; è ammessa la delega all'interno della propria organizzazione da parte del rappresentante legale della stessa.

Art. 4 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Ce.Se.Vo.Ca.

Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante fax, posta elettronica o lettera raccomandata da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Non è ammesso il voto per delega.

Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti, tenuto conto di quanto stabilito all'Art. 4.2 dello Statuto. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consigliere dimissionario o deceduto viene surrogato dal primo dei non eletti, tenuto conto di quanto stabilito all'Art. 4.2 dello Statuto.

I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del Presidente.

Art. 5 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, in quanto legale rappresentante del Ce.Se.Vo.Ca., può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori convoca lo stesso almeno trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del Ce.Se.Vo.Ca.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

In caso di dimissioni o di morte di uno dei Sindaci Revisori la prima Assemblea utile provvede alla relativa integrazione.

Art. 7 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti decide sulle controversie rimesse alla sua competenza all'unanimità, senza formalità di procedura e le sue deliberazioni sono definitive.

I componenti il Collegio dei Garanti hanno la facoltà di partecipare alle riunioni degli organi del Ce.Se.Vo.Ca.

In caso di dimissioni o di morte di uno dei Garanti, l'Assemblea, all'uopo convocata, provvede alla relativa integrazione.

Il Collegio dei Garanti regola autonomamente il proprio funzionamento e ne da notizia all'Assemblea.

Art. 8 – IL DIRETTORE

Nell'ambito delle sue responsabilità, il Direttore del Ce.Se.Vo.Ca. è chiamato all'espletamento dei seguenti compiti, qui indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pianificare ed organizzare il lavoro del personale retribuito di cui curerà la formazione;
- curare la corretta gestione amministrativa del Ce.Se.Vo.Ca., la redazione dei bilanci e dei rendiconti a termine di legge;
- coordinare ed organizzare l'attività delle Delegazioni territoriali, riferendo al Consiglio Direttivo per le eventuali proposte per le conseguenti decisioni;
- coordinare ed organizzare l'attività dei volontari che prestano la loro opera all'interno del Ce.Se.Vo.Ca., secondo le linee programmatiche del Consiglio Direttivo;
- ricercare e coordinare l'attività di consulenti e specialisti esterni sia volontari che non volontari;
- curare lo sviluppo del sistema informativo sia per le attività interne che per gli eventuali collegamenti sul territorio.

Art. 9 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, nella sua prima seduta, elegge il Presidente che lo convoca almeno due volte l'anno.

Il Comitato Scientifico da pareri agli organi del Ce.Se.Vo.Ca. al fine di migliorare il livello scientifico e culturale del lavoro svolto e di adeguare metodologie e programmi di intervento ai progressi della ricerca scientifica e sociale.

Il programma di attività annuale deve essere sottoposto al parere del Comitato Scientifico.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Comitato Scientifico.

Art. 10 – LE DELEGAZIONI TERRITORIALI

La presenza sul territorio del Ce.Se.Vo.Ca. può essere articolata in Delegazioni comprendenti preferibilmente il territorio di più comuni.

Le Delegazioni debbono essere istituite, di norma, sulla base di una richiesta delle organizzazioni di volontariato locali, tramite Consulte o Albi del volontariato se istituiti, e di eventuali accordi con queste ultime e gli Enti locali interessati.

Il funzionamento della Delegazione è normato da specifico regolamento concordato tra le associazioni di volontariato di cui sopra e il Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea del Ce.Se.Vo.Ca.

La Delegazione ha il fine di promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, provocando così anche la crescita e le capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli Enti locali.

Il regolamento deve garantire l'elezione democratica del rappresentante e la scelta dei collaboratori della delegazione, la partecipazione delle associazioni alla formulazione dei programmi di intervento e alla verifica della loro attuazione.

Tenendo conto delle indicazioni della Delegazione, il Consiglio Direttivo nomina un segretario della stessa Delegazione che risponde funzionalmente al Direttore.

Art. 11 - BILANCIO

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti entro i tempi previsti dal Comitato di gestione dei fondi speciali per i Centri di servizio della regione Puglia per poter concorrere alla ripartizione

annuale delle somme disponibili.

Foggia, li 21 gennaio 2002

[Chiudi finestra](#)